



LE FONTI EUROPEE



LA COSTITUZIONE E LE FONTI ESTERNE



- Articolo 10 Costituzione

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

- Articolo 11 Costituzione


L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

- Articolo 117 Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.


IL SISTEMA DELLE FONTI COMUNITARIE

- Fonti dell'ord. UE



I TRATTATI

- Trattato CECA (1951) Trattato CEE (1957) Trattato Euratom (1957)
 - Trattato sulla fusione degli esecutivi (1965)
 - Atto unico europeo (1986)
 - Trattato di Maastricht (1992)
 - Trattato di Amsterdam (1997)
 - Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2004)
- **Trattato di Lisbona (2007)** {
 - Trattato sull'UE (TUE)
 - Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)



I TRATTATI

- Fonti gerarchicamente sovraordinate rispetto al diritto derivato

- Articolo 19 TUE

“La Corte di giustizia dell’Unione europea assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nella applicazione dei trattati.”

- Articolo 267 TFUE

- “La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull’interpretazione dei trattati;

- b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.”

-

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE

- **Articolo 1 TUE**
- ...un'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.
- **Articolo 4 TUE**
- In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
 - **Articolo 5 TUE**
 - 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di **sussidiarietà** e proporzionalità.

COMPETENZE ATTRIBUITE DAL TFUE

Competenze esclusive (Articolo 3 TFUE): unione doganale, politica monetaria, risorse biologiche marine

Competenze concorrenti (Articolo 4 TFUE): mercato interno, agricoltura e pesca, ambiente, trasporti

Competenze di sostegno, coordinamento o completamento delle competenze degli Stati Membri (Articolo 6 TFUE): salute, cultura, turismo...

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

- Articolo 5 TUE
- 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
- 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
- 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione...
- 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati...

DIRITTO DERIVATO O SECONDARIO

Artículo 288 TFUE
(ex artículo 249 del TCE)

1. “Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.”

- Atti vincolanti
 - Regolamenti
 - Direttive
 - Decisioni
- Atti non vincolanti
 - Raccomandazioni
 - Pareri


REGOLAMENTI COMUNITARI

- Articolo 288 TFUE
- (ex articolo 249 del TCE)

- 2. “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”

- Caratteristiche:
 - generalità
 - obbligatorietà
 - diretta applicabilità

- obblighi non solo in capo agli Stati ma direttamente in capo ai cittadini, come se fosse un atto di diritto interno
-



LE DIRETTIVE

- Articolo 288 TFUE
- (ex articolo 249 del TCE)

- 3. “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.”

- Caratteristiche:
- hanno come destinatario gli Stati membri
- vincolano rispetto all’obiettivo da raggiungere
- lasciano lo Stato libero di scegliere lo strumento di recepimento più opportuno
- entro un certo termine



- Non sono direttamente applicabili, salvo le direttive c.d. dettagliate

LE DECISIONI E GLI ATTI NON VINCOLANTI

- Articolo 288 TFUE
- (ex articolo 249 del TCE)

- 4. “La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.”
-
- 5. “Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.”